

«CGA Suisse Assicurazione bicicletta – BikePLUS e BikePREMIUM», edizione gennaio 2022

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per il contratto d'assicurazione collettiva tra l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, San Gallo, in qualità di assicuratore e Suisse Alpine Service AG in qualità di stipulante.

1. Inizio, fine e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa decorre a partire dalla data indicata sul certificato d'assicurazione, ma non prima del pagamento del premio.

La copertura assicurativa cessa:

- alla data indicata sul certificato d'assicurazione oppure
- in caso di danno totale.

2. Processo di rinnovo della polizza

Conformemente all'art. 1, la persona assicurata viene invitata per iscritto a rinnovare la polizza prima della sua scadenza. Il mancato pagamento della fattura allegata alla comunicazione di cui sopra provoca la sospensione delle prestazioni.

3. Revoca dell'assicurazione

È possibile revocare l'assicurazione entro 14 giorni dalla stipula, a condizione che fino a quel momento non siano stati notificati sinistri. L'assicurazione si estingue con la presentazione della dichiarazione di revoca. Il premio corrisposto viene rimborsato alla persona assicurata.

4. Numero di sinistri assicurati per anno d'assicurazione

È assicurato un solo sinistro per ciascun anno d'assicurazione, indipendentemente dalla causa all'origine del danno assicurato.

5. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutta Europa.

6. Persona assicurata/avente diritto in caso di sinistro

È assicurata la persona indicata nel certificato d'assicurazione, la quale deve essere domiciliata in Svizzera.

7. Oggetto assicurato

L'oggetto dell'assicurazione è la bicicletta o l'e-bike indicata sul certificato di assicurazione corredata di marca, modello e numero di telaio (di seguito denominata «bicicletta»).

8. Trasferimento dell'assicurazione alla bicicletta sostitutiva

L'assicurazione è valida anche per le biciclette sostitutive nel caso in cui la bicicletta assicurata debba essere sostituita durante il periodo di garanzia del produttore e del venditore.

9. Passaggio di proprietà

Se la bicicletta assicurata è ceduta a un'altra persona, la copertura assicurativa è valida anche per il nuovo proprietario.

10. Somma d'assicurazione

10.1 Bike Premium

La somma d'assicurazione ammonta al massimo a CHF 10'000 a primo rischio. È possibile acquistare Bike Premium fino a 30 giorni dopo la data di acquisto dell'oggetto assicurato. Dal 31° giorno dopo l'acquisto dell'oggetto assicurato è possibile stipulare solo Bike Plus (cfr. 10.2).

10.2 Bike Plus

La somma d'assicurazione ammonta al massimo a CHF 2'000 a primo rischio.

11. Limite massimo di indennizzo in caso di sinistro

11.1 Bike Premium

Il limite massimo di indennizzo in caso di sinistro ammonta a CHF 10'000 a primo rischio.

11.2 Bike Plus

La somma d'assicurazione ammonta al massimo a CHF 2'000 a primo rischio.

11.3 Bicicletta a noleggio

In caso di sinistro nell'ambito dell'evento assicurato Infortunio casco (cfr. art. 12), la persona assicurata ha diritto a una bicicletta a noleggio per un valore massimo di CHF 500.– a primo rischio a partire dal 3° giorno del periodo di riparazione.

12. Eventi assicurati Infortunio casco

Sono assicurati i danneggiamenti e le distruzioni imprevisti e improvvisi derivanti da incidenti o cadute durante l'utilizzo da parte della persona assicurata.

L'elenco è esaustivo.

13. Eventi assicurati furto

Sono assicurati il danneggiamento, la distruzione o lo smarrimento in seguito a un furto semplice o a un tentativo di furto semplice fuori casa, a una sottrazione per l'uso avvenuta in modo violento o a una rapina.

L'elenco è esaustivo.

14. Prestazioni in caso di sinistro

In caso di danneggiamento, distruzione o smarrimento della bicicletta assicurata, l'Helvetia rimborsa:

- In caso di danno parziale:
 - le spese di riparazione corrispondenti al massimo al prezzo di acquisto o alla somma d'assicurazione della bicicletta assicurata al momento del sinistro o al limite massimo di indennizzo indicato nel certificato d'assicurazione.

In caso di sinistro nell'ambito dell'evento assicurato Infortunio casco (cfr. art. 12), la persona assicurata ha diritto a un noleggio bicicletta del valore massimo di CHF 500.– a primo rischio a partire dal 3° giorno del periodo di riparazione.

- In caso di danno totale:
 - il valore a nuovo della bicicletta assicurata al momento del sinistro fino al limite massimo di indennizzo indicato nel certificato d'assicurazione; fino a un importo corrispondente al massimo al prezzo di acquisto.

Indennizzo:

l'indennizzo può essere erogato al cliente sotto forma di buono da utilizzare presso il rivenditore da cui è stato acquistato l'oggetto assicurato.

Un danno totale sussiste anche nel caso in cui la riparazione dell'oggetto assicurato non sia tecnicamente possibile o non sia economica. Una riparazione è considerata antieconomica ai sensi delle presenti condizioni se i costi che ne derivano sono superiori al valore a nuovo della bicicletta assicurata al momento del sinistro.

In caso di smarrimento in seguito a furto, l'Helvetia indennizza la persona assicurata solo se la bicicletta di cui è stato denunciato il furto non viene recuperata entro 30 giorni dalla denuncia del furto alla polizia.

15. Franchigia

Infortunio casco:

In caso di sinistro, la persona assicurata deve sostenere una franchigia del 10% delle spese di sinistro, ma almeno CHF 100.– per evento

Furto:

In caso di furto non viene applicata alcuna franchigia.

16. Esclusioni

L'assicurazione non copre in particolare:

- danni conseguenti a incendi o eventi naturali;
- danni causati da fattori permanenti e prevedibili come invecchiamento, usura, corrosione o accumulo eccessivo di ruggine, fanghi o altri depositi;
- danni per i quali il produttore o il venditore è legalmente o contrattualmente responsabile in quanto tale (danni in garanzia);
- danni ad accessori di qualsiasi tipo che non fanno parte della somma d'assicurazione ai sensi dell'art. 14;
- danni dovuti a eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e le misure adottate per contrastarli;
- danni a seguito di atti vandalici;
- danni estetici come graffi o ammaccature;
- furto semplice senza protezione antifurto;
- perdite in seguito a smarrimento o trasferimento;
- danni in seguito a disposizioni delle autorità, confische o scioperi;
- danni dovuti a un uso improprio;
- pretese derivanti da danni il cui verificarsi doveva essere previsto o preso in considerazione con un elevato grado di probabilità;
- danni subiti durante la partecipazione a gare e alle relative esercitazioni;
- danni per i quali la persona assicurata non è in grado di produrre la prova del danno;
- danni derivanti da eventi già verificatisi all'inizio dell'assicurazione;
- utilizzo a scopo commerciale.

L'assicurazione non copre i difetti estetici che non pregiudicano la capacità di funzionamento della bicicletta o della e-bike assicurata.

17. Gestore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Suisse Alpine Service.

18. Obblighi generali

La persona assicurata è tenuta a informarsi sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione dei produttori della bicicletta assicurata e a osservarle. La persona assicurata è altresì tenuta a munire l'oggetto assicurato di una protezione antifurto comunemente usata nel luogo in questione.

19. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente a Suisse Alpine Service (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e compilando il modulo di sinistro online.

- E-mail: schaden@suisse-velo.ch
- Internet: <https://www.suisse-velo.ch/gefunden/intro/default.asp?userlang=IT>

In caso di furto, deve essere presentato un rapporto della polizia redatto sul posto entro 3 giorni dallo smarrimento.

20. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

21. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti d'assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dall'assicurazione dell'Helvetia. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti condizioni.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di erogare le prestazioni derivante dal presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al suo obbligo di erogare le prestazioni e se sussiste un danno che va rimborsato in base alle presenti condizioni, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazione degli obblighi, sottoassicurazione e diverse valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate conformemente alle presenti disposizioni.

22. Trattamento dei dati

Suisse Alpine Service AG e l'Helvetia elaborano dati solo nella misura necessaria alla gestione del contratto e delle pratiche relative al sinistro e alle prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli assicuratori precedenti, a coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché alle società del Gruppo svizzere ed estere dell'Helvetia. Inoltre, l'Helvetia può ottenere informazioni rilevanti, in particolare sull'andamento dei sinistri, da uffici amministrativi e da altri terzi.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul trattamento dei dati sono disponibili su <http://www.helvetia.ch/protezionedati> i <https://www.suisse-velo.ch/home/intro/impressum.asp>

Per combattere le frodi assicurative, l'Helvetia è collegata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) delle compagnie di assicurazione svizzere, gestito da SVV Solution AG. La notifica all'HIS viene effettuata per motivi predefiniti riguardanti il diritto assicurativo. Ciascuna persona viene informata per iscritto in merito alla notifica. La raccolta di tali dati viene notificata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i dati vengono inseriti sulla base di un regolamento a lui noto. La banca dati è di proprietà di SVV Solution AG. Per ulteriori informazioni sul sistema di segnalazione e informazione (HIS) si prega di consultare il sito «www.svv.ch/his».

23. Foro competente e diritto applicabile

Foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San

Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.